



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
TECNICO – PROFESSIONALE
www.iiscastelnovonemonti.edu.it



*Indirizzo Tecnico: Turistico - Indirizzi Professionali: Agricoltura e Sviluppo Rurale – Servizi Socio Sanitari –
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Manutenzione e Assistenza tecnica*

Sede Legale: Via Morandi, 4 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/612328

Segreteria: Via Matilde di Canossa, 1 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/812347

Codice Fiscale: 91161590350 Codice Univoco: UFH04Z

Email: iiscastelnovonemonti@gmail.com - Email: reis014004@istruzione.it PEC: reis014004@pec.istruzione.it

Allegato 2- Capitolato

COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI
AUTISTI MEZZI/VEICOLI DELL'ISTITUTO
(PULLMAN EVOBUS MERCEDES TARGATO
EV723AK, PULLMAN FIAT IVECO TARGATO
EV724AK, AUTOCARRO FIAT DUCATO E
TRATTORE FIAT 780 TARGATO RE028521) X
CHIUNQUE SIA ALLA GUIDA (PERSONALE E/O
STUDENTI)

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1	Definizioni	Pagina 3-4
Art. 2	Attività assicurata e descrizione del rischio	Pagina 4
Art. 3	Individuazione degli assicurati	Pagina 4

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1	Durata del contratto	Pagina 4
Art. 2	Pagamento del premio -decorrenza della garanzia - regolazione premio	Pagina 5
Art. 3	Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione	Pagina 5
Art. 4	Forma delle comunicazioni	Pagina 5
Art. 5	Oneri fiscali	Pagina 5
Art. 6	Foro competente	Pagina 5
Art. 7	Rinvio alle norme di legge	Pagina 5
Art. 8	Interpretazione del contratto	Pagina 5
Art. 9	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pagina 5
Art. 10	Validità territoriale	Pagina 6
Art. 11	Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 13 6/2010 e s.m. e i.	Pagina 6

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)	Pagina 6
Art. 2	Rinuncia alla rivalsa e alla franchigia	Pagina 6
Art. 3	Qualifica di Terzo	Pagina 6

SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1	Obblighi in caso di sinistro	Pagina 6
Art. 2	Gestione sinistri	Pagina 7

SEZIONE 5 – MASSIMALI

Art. 1	Massimali	Pagina 7
	Pagina lasciata intenzionalmente vuota	Pagina 8

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Ciascun periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria o di cessazione dell'assicurazione
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Assicurato aggiunto	Il soggetto a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali e/o persone
Danni materiali	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Danni Patrimoniali puri / perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti, nonché i pregiudizi economici consequenziali ad un danno materiale
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
Dipendenti	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; • quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; • quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione</p>
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Retribuzione annua lorda	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli

	emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono in vece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato
Richiesta di risarcimento	Qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata pervenuta all'Ente e/o all'Assicurato
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Self-Insurance Retention (S.I.R.)	La quota di rischio ritenuta in applicazione di una auto ritenzione per sinistro od aggregata annua o di una combinazione delle stesse, che il Contraente provvede direttamente a finanziare assumendo la veste di "Assicuratore di se stesso". Alla luce di tale principio, il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'auto ritenzione. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato viene effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'auto ritenzione
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale del mezzo scolastico dell'Istituto nello svolgimento delle attività istituzionali, accessorie, complementari o comunque svolte di fatto con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccezionata.

Art. 3 - Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza annuale, a partire dal 14/10/2021 sino al 13/10/2022 senza tacito rinnovo, con possibilità di sospensioni e/o differimenti per ragioni motivate.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la cessazione del contratto per qualsiasi motivo, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento

delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto, purché non eccedente i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Art. 2 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuti devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax, ecc.

Art. 5 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 9 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

L'Istituto Nelson Mandela stipula la presente polizza, pertanto assume, ai sensi dell'art. 1891 del C.C, la qualifica di Contraente, ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, salvo quelli che, per loro natura, non

possono che essere adempiuti dall'Assicurato stesso.

Art. 10 – Validità territoriale

L'Assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo.

Art. 11 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del suddetto art. 3.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività, preliminari, conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito territoriale di operatività della polizza, e in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai regolamenti interni dell'Assicurato.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti da similari ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222 e s. m. e i..

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato e il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

Art.2 – Rinuncia alla rivalsa e alla franchigia

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e franchigia, qualunque sia l'entità del danno, qualsivoglia tipo di rimborso, nei confronti dell'Istituto, dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, che rimane così integralmente a carico della società.

Art.3 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.

SEZIONE 4 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro la cui gestione è di competenza della Società, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società, entro 30 giorni da quando l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) la Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo nel caso di ricevimento, da parte del danneggiato o avente diritto, di esplicita richiesta di risarcimento in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo o nel caso in cui vi sia attivazione dell'autorità Giudiziaria.

Art. 2 – Gestione dei sinistri

La gestione del sinistro con “danni a cose” e/o “danni a persona-animale/lesioni” è di competenza della Società qualunque sia l'importo del danno.

Gestione dei sinistri di competenza della Società

La Società inoltre prenderà in carico tutte le denunce di afferenti richieste di risarcimento danni per lesioni in combinazione con richieste di risarcimento per danni a cose ancorché l'importo richiesto o presunto, per la parte relativa ai danni a cose.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

SEZIONE 5 – MASSIMALI

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza minima dei seguenti massimali:

Assicurazione Infortuni autisti x i mezzi/veicoli : pullman Mercedes evo bus, pullman Fiat Iveco, Fiat Ducato, trattori Fiat 780 dell'Istituto x chiunque sia alla guida (personale studenti)	€. 120.000,00= per Morte €. 150.000,00 = per Invalidità Permanente
---	---

Castelnovo nè Monti, il 04/09/2021

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Monica Giovanelli
Firmato digitalmente*

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA